

**Relazione
del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea Ordinaria degli azionisti
di Luxottica Group S.p.A.**

29, 30 Aprile 2010

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.
2. Attribuzione degli utili di esercizio e distribuzione del dividendo.

1. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009

Signori azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 che chiude con un utile di euro 320.218.387.

Si rinvia al fascicolo di bilancio e alle relazioni in esso contenute per ogni utile informazione in proposito.

2. ATTRIBUZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle prospettive di sviluppo e delle aspettative reddituali future, propone di deliberare, a valere sull'utile dell'esercizio 2009, la distribuzione di un dividendo unitario lordo di euro 0,35 per azione ordinaria, e quindi per American Depositary Share (ADS).

Tenuto conto delle n. 464.699.083 azioni a oggi in circolazione, delle quali 3.224.782 direttamente detenute dalla Società alla data della presente relazione, l'ammontare complessivo da distribuire sarebbe pari a euro 161.516.005. La distribuzione avverrebbe al netto dell'importo di euro 14.411,23 da destinare a riserva legale.

L'ammontare residuo a seguito delle attribuzioni proposte verrebbe accantonato a riserva straordinaria.

Va precisato peraltro che gli importi in questione sono soggetti a variazione per l'eventuale emissione di nuove azioni a seguito dell'esercizio di stock option e/o in conseguenza dell'acquisto di ulteriori azioni proprie da parte della Società prima della data di stacco del dividendo. In ogni caso, nell'ipotesi in cui fossero esercitate tutte le stock option esercitabili fino alla data di stacco della cedola del dividendo, l'importo massimo da prelevare dall'utile di esercizio per la distribuzione del dividendo, assumendosi immutato il numero delle azioni proprie in portafoglio, ammonterebbe a circa 163 milioni di Euro.

Tenuto conto del calendario approvato da Borsa Italiana S.p.A. Vi proponiamo di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga il 27 maggio 2010, con data di stacco 24 maggio 2010.

Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea di Luxottica Group S.p.A., tenuto conto dell'utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2009, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di accantonare a riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, una parte dell'utile di esercizio, pari ad euro ____¹, in misura necessaria per raggiungere un quinto del capitale sociale sottoscritto alla data della presente assemblea;
2. di distribuire un dividendo unitario lordo di Euro 0,35 per ciascuna azione avente diritto e quindi per American Depositary Shares (ADS), a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2009, una volta dedotto l'accantonamento di cui al punto 1;
3. di accantonare a riserva straordinaria l'importo dell'utile netto dell'esercizio che residua dopo gli accantonamenti di cui sopra;
4. di stabilire che il pagamento del dividendo, tenuto conto del calendario approvato da Borsa Italiana S.p.A., avvenga il 27 maggio 2010, con data di stacco 24 maggio 2010.“

Per quanto riguarda gli American Depositary Shares (ADS) quotati al New York Stock Exchange, si precisa che la data di stacco del dividendo coinciderà con il 24 maggio 2010, come per le azioni ordinarie, mentre la data di pagamento del dividendo da parte di Deutsche Bank Trust Americas (“DB”), banca intestataria delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADS e incaricata al pagamento in oggetto, è stata prevista da DB per il 3 giugno 2010 in US\$, al cambio US\$/Euro del 27 maggio 2010.

Milano, 30 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

F.to Andrea Guerra
Amministratore Delegato

¹ Ammontare da determinare sulla base del capitale sociale alla data dell'assemblea.

Informazioni sul trattamento fiscale

Si precisa che il dividendo viene pagato a valere su utili dell'esercizio 2009.

Regime fiscale – possessori di azioni ordinarie

Ai possessori di azioni ordinarie immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A., sui dividendi corrisposti a persone fisiche residenti in Italia, non costituenti partecipazioni qualificate, a condizione che tali partecipazioni non siano relative all'impresa, si applica l'imposta sostitutiva del 12,5% a titolo definitivo.

L'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti in Italia presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, tramite un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o imprese di investimento non residenti), dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

L'imposta sostitutiva non è operata nei confronti delle persone fisiche residenti in Italia, che, all'atto della riscossione degli utili, dichiarino di possedere una partecipazione qualificata ovvero una partecipazione assunta nell'esercizio di impresa. In questi casi, i dividendi sono soggetti al regime di imposizione ordinaria secondo le regole e nella misura previste dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

I dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia diversi da quelli in precedenza descritti, compresi i soggetti IRES / IRPEF e i soggetti esteri aventi stabili organizzazioni in Italia, cui le partecipazioni siano effettivamente connesse, inclusi i fondi di investimento mobiliari e immobiliari, i fondi pensione e i soggetti esclusi dalle imposte sul reddito ai sensi dell'Art. 74 D.P.R. 917/86, non sono soggetti ad alcuna imposta sostitutiva. I dividendi percepiti da soggetti IRES/IRPEF, diversi dalle persone fisiche che detengono partecipazioni non qualificate al di fuori dell'esercizio di impresa, concorrono invece a formare il relativo reddito imponibile complessivo secondo le modalità e nelle misure previste dalla normativa vigente.

I dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti dall'imposta sul reddito delle società sono soggetti all'imposta sostitutiva del 27% a titolo definitivo.

I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni siano effettivamente connesse sono generalmente soggetti all'imposta sostitutiva del 27%, salvo il diritto all'applicazione di un'aliquota fiscale ridotta prevista da eventuali accordi bilaterali contro la doppia imposizione tra lo stato di residenza del percepente e l'Italia o dalla normativa interna italiana. In questo caso, sarà il soggetto che applica l'imposta sostitutiva ad applicare direttamente l'aliquota prevista dal trattato bilaterale o dalla più favorevole normativa interna, sempre che abbia ricevuto in tempo utile dal percepente la documentazione necessaria a norma di legge. In particolare, ai sensi della vigente normativa interna italiana, l'imposta sostitutiva si applica (i) con aliquota ridotta dell'1.375% sui dividendi formati con utili di esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, distribuiti a società o enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società e residenti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (come successivamente modificato ed integrato), e (ii) con aliquota ridotta dell'11% sui dividendi distribuiti a partire dal 29 luglio 2009 a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (come successivamente modificato ed integrato). Sui dividendi di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, non si applica l'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva non si applica ai dividendi relativi a partecipazioni non qualificate conferite in gestioni individuali presso intermediari abilitati, per le quali gli azionisti fiscalmente residenti in Italia optino per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in quanto in tal caso i dividendi concorrono a formare il risultato complessivo annuo maturato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%.

Regime fiscale – Possessori di ADS

Ai possessori di ADS, al momento del pagamento, sui dividendi pagati a Deutsche Bank Trust Company Americas, banca depositaria delle azioni ordinarie a fronte delle quali sono stati emessi gli ADS, e successivamente da quest'ultima ai titolari degli ADS, verrà operata a cura di Deutsche Bank S.p.A., subdepositario italiano delle azioni ordinarie per conto di Deutsche Bank Trust Company Americas, l'imposta sostitutiva provvisoria del 27%, in quanto soggetto non residente. In concomitanza con l'invio del Proxy Statement la banca depositaria ha inviato a tutti i possessori di ADS (i) fiscalmente residenti in Italia o in paesi con cui vige un accordo bilaterale contro la doppia imposizione ovvero (ii) che siano società o enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società e residenti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (come successivamente modificato ed integrato), come tali titolari all'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota ridotta dell'1,375% sui dividendi formati con utili di esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, ovvero (iii) che siano fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (come successivamente modificato ed integrato), come tali titolari all'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota ridotta dell'11% sui dividendi distribuiti a decorrere dal 29 luglio 2009, la documentazione contenente in dettaglio la procedura per ottenere il rimborso, parziale o totale, di detta imposta sostitutiva.

A tutti i possessori di ADS fiscalmente residenti in Italia, è infatti data la facoltà entro e non oltre il 20 settembre 2010 di presentare a Deutsche Bank Trust Company Americas la documentazione attestante il diritto all'applicazione di nessuna imposta sostitutiva, ovvero dell'imposta sostitutiva nella misura ridotta del 12,5% a seconda del regime fiscale del percepente (Modello da A a G "Dichiarazione beneficiario dividendo").

Anche i possessori di ADS fiscalmente non residenti in Italia avranno tempo fino al 20 settembre 2010 per presentare a Deutsche Bank Trust Company Americas la documentazione, firmata prima del 27 maggio 2010, attestante il diritto all'applicazione della ritenuta fiscale ridotta prevista dagli eventuali accordi bilaterali contro la doppia imposizione tra lo stato di residenza del portatore di ADS e l'Italia o dalla normativa interna italiana, anziché nella misura piena del 27% subita all'atto del pagamento (Form 6166 e DIV/EX per i residenti negli Stati Uniti d'America, Form DIV/EX o Form DIV/EX 2 o Form DIV/EX 3, da inviare in tutti i casi unitamente ad idonea certificazione di residenza ed eventualmente di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, per i residenti in altri paesi).

Non appena tale documentazione sarà trasmessa da Deutsche Bank Trust Company Americas alla cassa incaricata del pagamento e cioè a Deutsche Bank S.p.A., quest'ultima provvederà al pagamento al portatore di ADS della differenza tra il 27% trattenuto originariamente e l'aliquota eventualmente applicabile ai sensi della normativa interna italiana ovvero della convenzione contro la doppia imposizione esistente tra l'Italia ed il Paese di residenza fiscale dell'azionista. A titolo di esempio, premesso che tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, così come per molti altri Paesi, esiste una convenzione fiscale che prevede in certi casi l'applicazione di una ritenuta del 15% sui dividendi pagati, presentando tempestivamente la necessaria documentazione, il portatore di ADS residente negli Stati Uniti d'America e soggetto alla convenzione (in particolare all'aliquota di ritenuta del 15% prevista dalla convenzione) potrà incassare presso Deutsche Bank S.p.A., tramite Deutsche Bank Trust Company Americas, la differenza tra il 27% già trattenuto al momento del primo pagamento ed il 15% previsto come ritenuta fiscale dalla vigente convenzione Italia-Stati Uniti, incassando cioè un ulteriore 12% di dividendo lordo.

Comunque, considerando che in passato molti possessori di ADS non sono stati in grado di fornire le attestazioni richieste entro la data di scadenza, dal momento che le autorità fiscali estere possono richiedere più di due mesi per rilasciare tale documentazione, Luxottica Group consiglia di attivare in anticipo la procedura per ottenere il rimborso inviando i moduli necessari a Deutsche Bank Trust Company Americas (Modello da A a G per i residenti in Italia, Form 6166 e DIV/EX per i residenti negli Stati Uniti d'America, Form DIV/EX o Form DIV/EX 2 o Form DIV/EX 3, da inviare in tutti i casi unitamente ad idonea certificazione di residenza ed eventualmente di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, per i residenti in altri Paesi), documenti che dovranno essere firmati. La procedura predisposta da Deutsche Bank Trust Company Americas e Deutsche Bank S.p.A. prevede che, non appena Deutsche Bank Trust Company Americas riceve la documentazione dai possessori di ADS, la trasmette a Deutsche Bank S.p.A. che, dopo aver effettuato i controlli dovuti, istruisce i dettagli dei rimborsi a Deutsche Bank Trust Company Americas che per il tramite delle DTC (Depositary Trust Company) provvede materialmente agli accrediti.

Desideriamo ricordare ai possessori di ADS che per poter trarre vantaggio dal rimborso fiscale accelerato (Quick refund), la documentazione necessaria dovrà essere firmata dall'Autorità Fiscale competente entro il 27 maggio 2010 (data di pagamento dei dividendi in Euro) e dovrà essere ricevuta da Deutsche Bank Trust Company Americas entro il 20 settembre 2010.

Luxottica Group consiglia a tutti i possessori di ADS che sono interessati a beneficiare di tale rimborso, di richiedere ulteriori informazioni relative all'esatta procedura a Deutsche Bank Trust Company Americas (ADR Dept., telephone +1-800-876-0959; fax +1-866-888-1120, attenzione di Gina Seroda) o direttamente a Luxottica Group (Investor Relations Department, telefono +39.02.86334718; fax +39.02.86334092).

I possessori di ADS sono inoltre informati del fatto che, una volta che le imposte trattenute vengono versate all'Amministrazione Finanziaria italiana, coloro che hanno diritto ad una ritenuta fiscale ridotta possono rivolgersi soltanto alle autorità fiscali italiane per ottenere il rimborso della maggior imposta pagata sui dividendi della Società. Tale procedura richiede diversi anni prima che il rimborso venga effettuato. Pertanto, la procedura illustrata più sopra è stata stabilita da Luxottica Group nell'interesse dei propri azionisti.